

MANLIO BELLOMO

**SULLE TRACCE D'USO
DEI « LIBRI LEGALES »**

Nel linguaggio che gli storici del diritto sono soliti adoperare l'espressione *libri legales* ha un significato tecnico ed univoco: designa i libri delle leggi di Giustiniano, divisi secondo la partizione medievale, e cioè il *Digestum Vetus*, l'*Infortiatum*, il *Digestum Novum*, il *Codex*, i *Tres libri*, le *Novellae* distribuite in nove *collationes* e infine i *Libri feudorum* aggiunti come decima *collatio*.

L'espressione *libri legales* è in un brano di Odofredo, ripetuta: *... libri legales fuerunt deportati ... ad civitatem istam ... Cum fuerunt deportati libri legales ...*¹; è anche, con una variante, *libri legum*, nella nota Cronaca di Burcardo di Ursberg².

Sugli esemplari superstiti dei *libri legales* si lavora da secoli. E almeno dal tempo di Federico Carlo Savigny³ si sono venute succedendo ricerche rigorose ed affidabili, secondo metodologie filologiche e linee progettuali che ora non possiamo seguire analiticamente, ma di cui possiamo individuare e indicare gli obiettivi fondamentali.

Il primo di tali obiettivi è stato la ricostruzione del testo giustiniano. Ed è stato tentativo assai risalente, se fin dal tempo di Irnerio se ne è avvertita la necessità e se è vero – a credere all'Uspergense – che Irnerio *distinxit* i testi rinnovati *paucis forte verbis alicubi interpositis*⁴.

¹ I due brani sono di Odofredo, *Lectura super D.1.1.6, de iustitia et iure. l. ius civile*, nr. 1 (ed. Lugduni 1550, fol. 7 rb).

² Burcardo, *Chronicon. De generatione Welfonum* (ed. a cura di O. Holder-Egger e B. von Simson, *Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg*, in *MGH, Scriptores Rerum Germanicarum in usum scholarum*, 50, Hannover e Leipzig 1916, pp. 15-16).

³ È appena il caso di ricordarne la classica opera: *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, III, Heidelberg 1834; IV-V, Heidelberg, 1850; VI, Heidelberg 1851 (rist. anastatica, Bad Homburg 1961).

⁴ Burcardo, *Chronicon ... cit.* (ed. cit., p. 16).

È stato lavoro di secoli, cui gli umanisti hanno apportato contributi importanti: ma è indagine ch'è rimasta ferma, da quando, a cominciare dal 1872, Theodor Mommsen, Paul Krüger, Rudolf Schoell e Wilhelm Kroll hanno dato l'edizione critica del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano. Né, al momento, ch'io sappia, vi è alcuno che intenda ripercorrere le vie della filologia per modificare lo stato in cui noi conosciamo il testo delle leggi di Giustiniano.

Un diverso obiettivo della storiografia – e non vorrei dire il secondo obiettivo per non ingenerare sospetto di giudizio di valore – è stato di trarre dai margini dei *libri legales* glosse, singole o a grappoli, che secondo il costume degli antichi giuristi medievali si erano andate accumulando attorno alle leggi imperiali nel corso dei secoli. Opera, questa, di estrapolazione e di riproduzione che per la verità è cominciata molto per tempo, già nel sec. XII, e ha dato per frutto gli “apparati” rigidi di Azzone, di Accursio, ma al contempo anche altre serie fluide di annotazioni. L'eterogeneo materiale, poi, correndo sulla dorsale degli *stationarii* è trapassato nelle stampe incunabole e cinquecentesche e secentesche, concentrandosi prevalentemente (ma non esclusivamente) sull'apparato classico di Accursio, a corredare il testo delle leggi, o sulle opere di sintesi e di divulgazione e d'uso forense, come le *Summae* del *Codex* o delle *Institutiones* o i frammenti di *Summae* dei *Digesta*⁵.

Si è ingenerata la convinzione che il mondo medievale ci ha trasmesso opere di analisi e di esegesi testuale (gli apparati, le singole glosse) o di sintesi (le *summae*) sempre letterariamente definite, approdo rifinito di un pensiero che ha avuto modo di dipanarsi e di maturare fino ad assumere una “forma” adeguata ai contenuti voluti dall'autore, e perciò “forma” non modificabile.

Certo, affioravano frammenti eterogenei rispetto a un tale ordine di pensieri, perché avventurosi editori del Cinquecento hanno dato alle stampe opere “informi” (*sine forma*): per esempio, di Azzone, e si sa che si

⁵ Per un panorama di opere “letterariamente” definite e storiograficamente ricostruite o classificate come tali, P. Weimar, *Die legistische Literatur der Glossatorenzeit*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. I. Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetzgebung*, ed. sotto la direzione di H. Coing, München 1973, pp. 129-260.

tratta delle *reportationes* che Alessandro di Sant'Egidio ha scritto per fissare nella memoria le lezioni del grande maestro⁶; o le *adnotationes* di Bartolomeo da Capua, affidate a un'edizione divenuta rarissima⁷; o i c.d. *Commentaria* di Iacopo d'Arena⁸. E così via. Poi, fra gli anni Venti e Trenta del nostro secolo, Meijers si è avvicinato con curiosità storiografiche a questo campo a torto ritenuto marginale⁹, e alcuni suoi risultati – come ad esempio quelli sulla c.d. *Summa Institutionum* del ms. di Vienna¹⁰ – hanno dato un contributo per aprire una breccia nella monolitica visione della vecchia storiografia. Tuttavia lo stesso Meijers non ha tratto dalle sue scoperte tutte le implicazioni che vi erano implicite, anche perché la stessa tradizione del sec. XII e dei primi anni del sec. XIII faceva ostacolo e in parte impediva di sviluppare fino in fondo gli spunti affioranti. E perciò, malgrado i segnali delle nuove ricerche, chi si è occupato di letteratura giuridica medievale ha continuato a credere che l'oggetto delle proprie indagini fosse quasi sempre costituito di opere nate nel chiuso e nel silenzio di uno studio privato e scritte per lunga e attenta meditazione e cauta scelta di parole e revisionate selezioni di strutture logiche e di architetture espositive.

Negli ultimi decenni è accaduto però qualcosa di sconvolgente. Ha preso corpo un fenomeno che non ha riscontro nel paragone con le età del passato, neppure col tempo degli umanisti o della grande erudizione del Seicento e del Settecento. Ci siamo trovati, quasi d'improvviso, ad avere a disposizione una massa di fonti tanto sterminata che ne risulta

⁶ Azzone, *Lectura super Codicem*, Parisiis 1577 (rist. anastatica in *Corpus Glossatorum Iuris Civilis*, III, Torino 1966).

⁷ Bartolomeo da Capua, *Adnotationes et singularia... super quamplurimis legibus Digestorum et Codicis*, Neapoli 1550, fol. 49ra-64rb: ove alle *adnotationes* di Bartolomeo sono frammiste glosse di Andrea da Capua, Niccolò Ruffolo, Francesco da Telesse, Andrea d'Isernia e di altri.

⁸ Iacopo d'Arena, *Commentarii in universum Ius Civile...*, Lugduni 1541 (rist. anastatica in *Opera Iuridica Rariora*, XVI, Bologna 1971).

⁹ V. soprattutto E.M. Meijers, *Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250)* (del 1934), ora in E.M. Meijers, *Etudes d'histoire du droit*, III, a cura di R. Feenstra e H.F.W. Fischer, Leyde 1959, pp. 211-260; Id., *Iuris interpretes saec. XIII*, Napoli 1925.

¹⁰ E.M. Meijers, *Sommes...* cit., pp. 212-219.

sopravanzata ogni possibilità di ricerca individuale. Non solo si sono aperte alla facile frequenza biblioteche prima difficilmente accessibili, come la Biblioteca Apostolica Vaticana, ma la tecnica della riproduzione meccanica (microfilm, schede, fotografie, fotocopie...) ha consentito di concentrare in un unico luogo una selezionata e omogenea raccolta di fonti da indagare, mentre con l'aiuto della memoria meccanica si sono potuti formare formidabili indici di quanto ancora esiste ed è stato assai poco studiato¹¹.

Disponendo a Catania di un'eccellente raccolta di microfilms di diritto comune (quanto di meglio si può oggi desiderare in questo settore di studi)¹², ho voluto tentare una ricerca, orientato dalla convinzione che la cultura giuridica medievale (e, per quanto ne so, non solo giuridica) sia stata fundamentalmente dominata dalla parola, e non dalla scrittura; e orientato dall'idea che le scritture superstiti rechino il marchio di due caratteri essenziali: da un lato vi erano le "scritture sacre", i Vangeli e il *Corpus Iuris Civilis*, cui si aggiungevano i complessi normativi del *Corpus Iuris Canonici* in via di formazione, e dall'altro vi erano le scritture correnti, le scritture d'uso: le prime corrispondevano al campo del "certo" e del "vero", ed erano perciò proiezione terrena e specchio della *veritas* assoluta e della perfezione divina; le altre corrispondevano al campo del "probabile", ed erano quindi frutto della mente imperfetta e fallace dell'uomo o del rapace sentimento, della forza, della debolezza del ricco o del povero¹³. Fra le due serie vi era come una zona grigia, nella quale aspiravano a collocarsi le scritture che ambivano a diventare, o erano già, *auctoritates* indiscutibili, scritture consegnate ad una fissità che

¹¹ Per il campo civilistico G. Dolezalek, *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, 4 voll., Frankfurt am Main 1972; G. Dolezalek e L. Mayali, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani*, 2 voll., Frankfurt am Main 1985.

¹² La raccolta è sistemata nella Biblioteca del "Seminario Giuridico", Sez. VII, Università di Catania.

¹³ Per una ricapitolazione di queste problematiche generali, con riferimento alla scienza giuridica medievale, ci permettiamo di rinviare a M. Bellomo, "Legere, repetere, disputare". *Introduzione ad una ricerca sulle "quaestiones" civilistiche*, in M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle Università medievali. Le "quaestiones disputatae"*, I, Reggio Calabria 1974, pp. 13-16, 30-39.

simulava e ricordava i caratteri della sacertà propri dei testi della verità. Qui troviamo, per parlar solo del diritto, i grandi apparati di glosse: di Azzone, per qualche decennio, e poi quelli poderosi e trionfanti di Accursio.

A tener ferma questa bussola si guadagna rapidamente qualche risultato. Ed è bussola necessaria, perché la selva in cui addentrarsi è immensa.

Intanto, nel settore dei *libri legales*, vien fuori la prima linea - guida: non è possibile trattare allo stesso modo la pagina scritta quando su di essa vi è al centro il testo della legge di Giustiniano e sui margini l'apparato di Azzone o di Accursio contornato da *adnotationes* di varia consistenza e articolazione. Qui bisogna distinguere. In primo luogo negli esemplari superstiti dei *libri legales* si ritroverà il testo della legge sempre con il medesimo dettato, e le poche varianti saranno sicuramente da imputare ad una svista non corretta dell'amanuense; in secondo luogo anche il testo della Glossa accursiana, per essere letterariamente definito ed essere diventato stabile corredo della legge, ha tratto dalla sacertà della legge il carattere della "fissità", di una forma che non può essere modificata né rimodellata pur nella varietà delle scritture e delle mani; in terzo luogo le *adnotationes* aggiunte sul foglio, là dove gli spazi vuoti lo hanno consentito, non hanno avuto di solito la pretesa della compiutezza e della definitività letteraria, ma hanno costituito solo una traccia, scritta per sostenere la memoria individuale e per dar segno ad un pensiero espresso oralmente o dallo stesso giurista che redigeva e scriveva la nota o da chi stava ad ascoltarlo: traccia utile per un'occasione scolastica o forense, passata o presente o prefigurata per il futuro.

Senza escludere che soprattutto sui margini più ampi e vuoti si siano trascritte opere giuridiche *in forma* (trattatelli, *distinctiones*, *summulae*, *quaestiones*), nella generalità dei casi scopriamo che ci imbattiamo in opere *sine forma*: si vuol dire, di appunti, talvolta rapidi e incompleti, talaltra più ragionati e meglio elaborati, o disposti "a catena" per essere arricchiti alluvionalmente, ma sempre scritti in rapporto ad un pensiero formulato e comunicato oralmente: tracce, cioè, d'un uso del codice, o della pagina, di cui dobbiamo ritrovare le ragioni e le dimensioni storiche, tenendo per fermo che il fruitore del codice o del foglio sapeva bene - per atto di coscienza e di fede - che al testo centrale della legge e per estensione alle glosse dell'apparato accursiano doveva darsi valore di testo sacro e immodificabile.

Ho cominciato a compiere qualche saggio di ricerca, e poi ho chiamato a raccolta i colleghi e gli allievi disponibili a seguirmi. Ci si è rivelato un panorama davvero impressionante, perché abbiamo trovato una finestra per guardare, per ammirare, per apprezzare il grande mare dell'oralità in cui hanno navigato per i secoli del tardo medioevo le poche "scritture sacre" della fede giuridica e della cultura giuridica del tempo.

Anzitutto qualche dato. Ho calcolato che dei *libri legales* oggi possediamo, nelle biblioteche d'Europa e d'America, circa 800.000 pagine, pari quindi a circa 400.000 fogli di pergamena.

Di fronte a questa massa enorme di fonti, sollecitati da una rapsodica conoscenza di alcuni manoscritti già studiati per varie tematiche, abbiamo messo a fuoco l'oggetto dell'indagine da avviare, e ci siamo proposti così di studiare, della pagina scritta, non il testo della legge e neppure dell'apparato (o degli apparati) di corredo (Azzone, Accursio, etc.), ma le tracce d'uso dirette e indirette che si possono ritrovare soprattutto sui margini dei codici (ma talvolta anche nell'interlinea).

Ci chiediamo, perciò, se ciascun codice in esame, o parte di esso, è stato utilizzato in una scuola, o nel chiuso di uno studio privato per interessi scolastici o forensi; se reca tracce d'un uso diretto (autografia) o se riporta in copia, fedele e meccanica, precedenti tracce d'uso che erano esistenti sotto gli occhi di chi copiava, o già prima aveva copiato, e sono oggi forse irrimediabilmente perdute; oppure se la fonte trasmette il risultato di un uso "intelligente" che ha chiamato a raccolta ed ha selezionato e risistemato precedenti tracce d'uso.

Senonché, verificare la fondatezza dell'orientamento che ci muove (la convinzione, cioè, che la cultura giuridica medievale si sia formata e trasmessa soprattutto in forma orale) significa avventurarsi nell'oceano sconosciuto della sterminata serie di fogli di cui ho appena parlato. È stato necessario quindi tracciare una rotta e porre, in concreto, dei limiti.

In qualche caso ciò è facile e la decisione è del tutto ovvia. Restano infatti esclusi da ogni ricerca i codici che non recano alcuna traccia d'uso: codici "muti", perché non possono dare elementi di risposta; o capaci di testimoniare solo un dato, l'essere rimasti fuori dall'uso, a dare valore a qualche biblioteca regia o ecclesiastica, o dare apparenza di cultura a qualche ricco signore di città o di campagna.

Poi abbiamo posto una delimitazione temporale che, benché discutibile, non è tuttavia priva di valide motivazioni. Abbiamo deciso di uti-

lizzare i codici per i secoli che cominciano dalla *Magna Glossa* di Accursio (escludendo l'analisi e lo studio specifico di quest'opera, in via di principio) e finiscono con la metà circa del sec. XV. Ciò abbiamo deciso perché per l'età preaccursiana vi sono eccellenti ricerche, ultimate o in corso, da quelle di Caprioli e dei suoi collaboratori¹⁴ a quelle di Dolezalek¹⁵. Le quali ricerche, peraltro, si innestano su un filone di studi che è stato sempre privilegiato, fin dai tempi di Sarti e di Savigny, perché la storiografia ha studiato i glossatori più dei commentatori.

Abbiamo dovuto incidere più profondamente, e abbiamo preso un'altra decisione, discutibile e dolorosa, ma necessaria per l'evidenza dei vantaggi. Abbiamo così escluso dalla ricerca i codici vaticani, perché è in corso di esecuzione il c.d. "Progetto Vaticano" di Stephan Kuttner, e in moltissimi casi incorreremmo nell'inconveniente di duplicare un lavoro che altri ha fatto¹⁶, o sta per fare: anche se poi è e resta evidente che la fisionomia del nostro progetto differisce sostanzialmente dall'idea della catalogazione che guida il progetto vaticano di Kuttner.

Compite queste scelte preliminari i codici da studiare restano ancora tanti, tantissimi. Per orientarci stiamo tenendo conto di alcune ipotesi in parte verificate e collaudate su codici di particolare capacità testimoniale.

La prima ipotesi (ch'è dettata dal buon senso, prima che dalla ragione) è che la *Magna Glossa* di Accursio ha avuto bisogno di alcuni decenni per affermarsi e trionfare su tutti gli apparati precedenti e concorrenti: su quelli di Azzone, anzitutto, che avevano vitalità per se stessi,

¹⁴ Si devono ricordare soprattutto: S. Caprioli, *Per uno schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica bolognese*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 73-166; *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro primo*, a cura di S. Caprioli, V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, P. Peruzzi (*Fonti per la storia d'Italia*, 107), Roma 1984.

¹⁵ V. sopra, n. 11.

¹⁶ Sono stati pubblicati finora due volumi: *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library*, a cura di S. Kuttner e con la collaborazione di R. Elze, vol. I: *Codices Vaticani latini 541-2299*, Città del Vaticano 1986 (*Studi e Testi*, 322); vol. II: *Codices Vaticani latini 2309-2746*, Città del Vaticano 1987 (*Studi e Testi*, 328).

ma ne acquistavano anche perché s'intrecciavano con frammenti degli apparati di Ugolino dei Presbiteri, o si arricchivano di corpose aggiunte, come quelle di Iacopo Baldovini, o perché su di essi, come su quelli di Ugolino, l'Accursio degli anni giovanili compiva il suo primo tirocinio di glossatore, aggregando proprie annotazioni a quelle dei maestri¹⁷, o segnando alla fine di alcune glosse trådite cenni di assenso o di dissenso (*sic, non . . .*).

Per qualche decennio, dunque, fra i primi anni del '200 e la "cristallizzazione" della *Magna Glossa* di Accursio (inizi degli anni '30) vi è un panorama mobilissimo, in cui campeggia l'autorevolissimo Azzone e fanno da comprimari Ugolino dei Presbiteri e Iacopo Baldovini. Poi, nel corso degli anni '30, gli apparati accursiani cominciano ad affermarsi sugli altri, ma questo processo dura alcuni decenni e proietta la sua linea fino al cadere del secolo e forse fino ai primi anni del '300.

Si tratta di settanta/ottanta anni, dunque, di cui sappiamo molto poco. E sarebbe imprudente immaginare, e peggio ritenere, che fin dalla sua prima apparizione la *Magna Glossa* di Accursio abbia di colpo soppiantato gli apparati allora esistenti.

Dobbiamo fare delle precisazioni. I primi saggi di indagine hanno dato un risultato che era prevedibile: la linea dottrinarica che muove da Azzone viene più rapidamente assorbita, sostituita e cancellata dall'opera di Accursio: tanto che vi sono palinsesti, a mostrar che raschiata la scrittura azzoniana si poneva al suo posto quella accursiana¹⁸. Degli apparati

¹⁷ Esempi in M. Bellomo, *Consulenze professionali e dottrine di professori. Un inedito "consilium domini Accursii"*, in «Quaderni Catanesi», 7 (1982), pp. 199-219, soprattutto pp. 200-203.

¹⁸ Ne ho studiato un esempio nel codice Vaticano, Borghes. 225, che conserva circa due terzi dell'apparato azzoniano al *Digestum Vetus*, mentre la parte mancante è stata erasa e solo nei fogli iniziali (fol. 1 r. - 7 v.) sostituita con la Glossa accursiana scritta ordinatamente da mano di professionista. Non saprei giudicare se lo stato attuale del codice rivela solo incertezze di selezionatore o accadimenti casuali, o invece scelte deliberatamente assunte tra l'opportunità di continuare a conservare l'opera di Azzone e l'esigenza di dare diffusione alla nuova opera di Accursio. Sul codice, M. Bellomo, *A proposito della rappresentanza: due inedite "distinctiones" di Iacopo e Martino*, in «Annali di Storia del Diritto», 7 (1963), p. 119 e nt. 33.

di Azzone oggi avremmo poco, o pochissimo, se alcuni eccellenti esemplari di essi non fossero usciti immediatamente dall'uso, e forse mai sono stati adoperati: come, ad esempio, quei codici che scritti a Bologna furono portati a Bamberg nei primi anni del '200 e qui scomparvero nelle biblioteche ecclesiastiche locali per giungere fino a noi, conservati ancora a Bamberg¹⁹.

Più aperta, invece, è la tradizione di Ugolino, specie per quella parte che non si intreccia con Azzone, ma viene arricchita e utilizzata da Iacopo Baldovini, da altri suoi compagni di studio, da allievi e seguaci.

Su questo versante si sviluppa una linea che ho chiamato "alternativa" a quella di Accursio²⁰, della cui esistenza oggi siamo certi, ma del cui tracciato reale sappiamo poco, pochissimo.

Essa è attestata a Bologna nelle scuole e per l'attività di Odofredo Denari soprattutto (nella leggenda della rivalità con Accursio traluce un segno della realtà, dunque). Ma la linea alternativa è attestata anche fuori delle scuole di Odofredo e fuori di Bologna. Vi sono anzitutto i giuristi meridionali, peraltro a Odofredo particolarmente vicini per congenialità di metodo e talvolta per "festosità" di carattere, come Roffredo Beneventano e Benedetto d'Isernia²¹. Vi sono inoltre giuristi che portano e diffondono fuori di Bologna la linea alternativa ad Accursio, come per esempio Guido da Suzzara a Napoli²²; o i maestri delle scuole di

¹⁹ Si tratta di Bamberg, Staatsbibl., Jur. 11 (già D.I. 6), per l'apparato al *Digestum Vetus*; Bamberg, Jur. 21 (già D.I. 2) e Bamberg, Jur. 22 (già D.I. 5) per l'apparato al *Codex*, e di Bamberg, Jur. 4 (già D.II. 6) per gli apparati alle *Novellae* e alle *Institutiones*: codici segnalati in F.C. Savigny, *Geschichte...* cit., V, pp. 13, 15-17; registrati di recente in G. Dolezalek, *Verzeichnis...* cit., *sub voce* (con indicazioni bibliografiche); G. Dolezalek - L. Mayali, *Repertorium...* cit., I, p. 123 (per Bamberg, Jur. 4), pp. 137-139 (per Bamberg, Jur. 21 *et* 22).

²⁰ M. Bellomo, *Consulenze professionali...* cit., p. 200 (v. sopra, n. 17).

²¹ Cfr. M. Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?, in Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, I, Catania 1985, pp. 135-181.

²² V. gli studi di F. Martino, *Ricerche sull'opera di Guido da Suzzara. Le "Suplecciones"*, Catania 1981; *Id.*, *Testimonianze sull'insegnamento del diritto a Napoli nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto ambrosiano E. 29 inf.*, in *Scuole, diritto e società...* cit., II, Catania 1987, pp. 25-38 (soprattutto p. 33).

Orléans²³; o alcuni giuristi di provincia, che pur avendo ad ammirazione l'opera di Accursio non riescono a procurarsene un esemplare completo e corretto e continuano perciò ad accomodare con i vecchi esemplari, preziosi sempre per il testo centrale e sacro del *Corpus Iuris Civilis*, e quindi sempre utilizzabili anche se a corredo si trovano le variegate e sparse annotazioni di Iacopo Baldovini frammiste ad altre di Ugolino o di più recenti giuristi: il codice San Gallo 746 è un eccellente esempio di questo tipo. Vi sono anche giuristi di provincia di cui sappiamo quasi nulla, omogenei e folti come a Reggio Emilia (Ugolino della Fontana, Accursio da Reggio, Omobono da Cremona, Uberto da Bobbio) o sperduti e isolati, a Torino, a Vercelli, a Modena, a Parma, a Treviso, a Feltre; mentre si vanno accertando sicuri flussi di presenze confluenti da Cremona a Padova²⁴.

Qui Accursio c'è e non c'è. La linea è alternativa talvolta per scelta di scuola e fedeltà di allievi al magistero di Iacopo Baldovini e di Odofredo, talaltra per necessità o per difficoltà di rinnovamento e di sostituzione delle scritture precedenti con quella accursiana. Oltre al codice ora citato di San Gallo, vi è almeno un altro manoscritto che dev'essere studiato – e che un mio allievo, Giuseppe Speciale, ha cominciato a studiare sistematicamente –, perché è ricchissimo di testimonianze in questo ordine di idee: è Alba Julia, II.4.

Facciamo un passo avanti. Entriamo nel Trecento: secolo tanto centrale nello sviluppo della civiltà giuridica europea quanto poco o pochissimo studiato.

Nella schematica scolastica contrapposizione con i due secoli precedenti si suole presentare il Trecento come il secolo dei "commentatori". Anche qui giova la diagnosi da cui siamo partiti: avendo la storiografia immaginato che ogni opera creata sia stata il frutto di una ragionata e

²³ Pertinenti e interessanti le osservazioni di E. Cortese, *Legisti, canonisti, feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* (Atti del Congresso di Pistoia, 20-25 settembre 1979), Pistoia 1982, pp. 269-271, che ricorda le radici preaccursiane di un metodo giuridico divulgato ancora da Odofredo pur dopo la "svolta" vincente di Azzone e di Accursio.

²⁴ Sul problema, M. Bellomo, *Giuristi cremonesi e scuole padovane. Ricerche su Nicola da Cremona*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, I, Milano 1981, pp. 81-112.

riveduta definizione formale del pensiero individuale – opera *in forma* –, si è pensato che agli apparati classici dei glossatori, di Azzone, Ugolino e Accursio, si fossero poi sostituiti i *commentaria* (altra opera *in forma*) dei giuristi del Trecento, e soprattutto dei più grandi e più celebri. Può darsi che su questo modo di intendere storicamente i secoli del tardo medioevo abbiano avuto la loro parte di responsabilità gli stampatori del Cinquecento, e già prima i redattori di esemplari manoscritti che erano andati raccogliendo, estrapolando, riordinando e rendendo in parte omogenei in una scrittura continua e autonoma precedenti annotazioni marginali: già per il Trecento stesso posso segnalare un eccellente esemplare, ch'è in un codice ora conservato a Torino²⁵. Ma certamente è ancora corrente giudizio che il Trecento è stato il secolo dei grandi *commentaria*.

Devo confessare che le esperienze di ricerca, mie e dei miei collaboratori, inducono ad altre considerazioni e mettono in discussione le conoscenze scolastiche tradite.

Di grandi opere *in forma* ne abbiamo poche, ma dobbiamo cominciare già dal sec. XII, dalle *Summae* complete del *Codex* e delle *Institutiones*, e continuare con le monumentali *Lecturae* di Odofredo e con altre più brevi e rapide, come quelle di Iacopo Belvisi. Si passa a Cino, a Bartolo, a Bartolomeo da Saliceto, a pochissimi altri. E inoltre andrebbe fatto un censimento con riferimento ai materiali librari adoperati, perché andrebbe controllato il numero dei commentari scritti su carta rispetto al numero dei commentari scritti su pergamena: se ne potrebbe trarre l'ipotesi che l'opera di "costruzione" dei *commentaria* sia stato impegno proprio di giuristi del '400: che del resto, in qualche caso, dichiaravano esplicitamente il piano di simili progetti, com'è provato per i *consilia* di Giovanni Calderini rielaborati, "decurtati" e sistemati secondo l'ordine del *Liber Extra* da Gaspare e Domenico da San Gemignano²⁶.

²⁵ Nella "Biblioteca Federico Patetta" (Facoltà di Giurisprudenza), senza segnatura. È un codice membranaceo del sec. XIV.

²⁶ Sul punto, M. Bellomo, *Saggio sui "consilia" di Giovanni Calderini*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 50 (1977), pp. 119-126; G. Nicolosi Grassi, *Analisi di manoscritti vaticani per uno studio dei "consilia" di Giovanni e Gaspare Calderini*, *Ibidem*, pp. 127-212.

Peraltro Tommaso Diplovataccio evita di parlare di *commentaria* in alcuni casi: secondo la sua prosa Iacopo d'Arena ... *scripsit breviter sed utiliter super totum codicem* ... e ... *super quinquaginta libros digestorum et super infortiatum scripsit per viam additionum* ...²⁷; con analoghe tecnica e forma Ranieri Arsendi ... *super digestum novum utiliter per viam additionum in glossis composuit, que sunt additiones Dini et Iacobi de Arena et aliorum doctorum per ipsum recollecte* ...²⁸. Né sembrano di diversa composizione e struttura *lecturae* di Iacopo Bottrigari, di Riccardo da Saliceto e di altri giuristi del tempo.

A curiosare fra le centinaia di manoscritti disponibili, si scopre che spesso si tratta d'altro: vi sono serie definite di brevi annotazioni, né *lectura* né *apparatus* né *commentum*, come i *casus* di Riccardo da Saliceto (che individuai anni fa in un codice vaticano²⁹ e ora un mio allievo, Giacomo Pace, sta per pubblicare in edizione): in questi casi dovremmo prendere l'abitudine di parlare di "catene", per essere chiari nella terminologia e per lasciare intendere quel che noi vogliamo intendere e comunicare ad altri.

È del tutto normale inoltre che sui margini della Glossa accursiana (dilagante nel Trecento) si ritrovino masse cospicue di *adnotationes*, e che ogni codice costituisca un esemplare unico, irripetibile, perché quelle annotazioni o non sono parti, frammenti, articolazione di opere *in forma*, oppure – come anche capita – se sono frammenti di opere *in forma*, di essi è stata trasformata la natura nel momento in cui il brano è stato sradicato dal contesto originario³⁰. Le annotazioni marginali sono piuttosto la testimonianza scritta, appuntata appena, di un pensiero che si è formato al di fuori della scrittura, che si è ancorato ad una breve traccia

²⁷ T. Diplovataccio, *Liber de claris iuris consultis*, ed. a cura di G. Rabotti, in *Studia Gratiana*, X, Bologna 1968, p. 155.

²⁸ T. Diplovataccio, op. cit., p. 256.

²⁹ Nel ms. Vaticano, Pal. lat. 759: su cui M. Bellomo, *Giuristi bolognesi del tempo di Taddeo Pepoli: Maccagnano e Tommaso degli Azzoguidi*, in M. Bellomo, *Aspetti dell'insegnamento* ... cit. (v. sopra, n. 13), pp. 141-142 e n. 80.

³⁰ Per un esempio, di brani dei *Commentaria* di Bartolo "trasformati" in *adnotationes*, cfr. C.E. Tavilla, *Tracce dell'insegnamento giuridico a Montpellier. Il ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3889*, in «Quaderni Catanesi», 15 (1986), pp. 220 e nn. 55-56, 221 e n. 57.

scritta, che si è potuto sviluppare e comunicare, prima o dopo, prima e dopo, nella scuola o nel foro, secondo le esigenze; di un pensiero che per darsi un appiglio ricorda talvolta e riproduce alla lettera anche frasi estrapolate da opere *in forma*.

È accaduto, tuttavia, che fra tanto materiale *sine forma* il giurista del Trecento abbia coltivato un desiderio, un disegno, un progetto. È accaduto perciò che su qualche legge si sono formate – anche per l'occasione didattica – una spiegazione ampia e specifica di un singolo frammento legislativo o una *repetitio*, cioè opere sicuramente elaborate e definite, *in forma, redacte* o *reportate*, e che poi sul margine del foglio, accanto alla legge, queste siano state trascritte: come, ad esempio, in un codice oggi conservato a Vicenza³¹ per alcuni testi di Maccagnano degli Azzoguidi, sui quali sto per pubblicare uno specifico saggio.

Oppure è accaduto che, per l'intervento intelligente di un giurista o per l'opera cieca di un amanuense si sono andati aggregando brani sparsi, sí da formare un "reticolo" che a prima lettura dà l'impressione, fallace, di un *apparatus*.

Da queste osservazioni siamo venuti estrapolando delle tipologie, che ben ci allontanano dai *commentaria*, e sulle quali qui, a chiusura, devo fermarmi brevemente.

Si tratta di tipologie che, in parte, sono note, o notissime. Ma muovendo da risultati acquisiti vediamo di progredire verso la conoscenza di forme espressive finora non individuate, o non catalogate e denominate in modo univoco e specifico.

La prima distinzione che viene alla mente è tra la *lectura redacta* e la *lectura reportata*. Se cerchiamo un esempio sicuro di *lectura redacta*

³¹ Vicenza, Biblioteca Comunale Bertoliniana, 15.2.5: è un codice dell'*Infortiatum*, corredato dalla Glossa accursiana; sui margini dei fol. 55va-59rb vi è trascritta una *repetitio* di Maccagnano degli Azzoguidi, chiusa dalla seguente annotazione: ... *Hanc legem prout vidisti ego Fernandus reportavi a domino Machamano anno domini M^o.CCC^o.XLVII^o. die .XXIII. mensis madii. Laudetur deus et eius mater virgo gloriosa* (fol. 59rb). Altre *additiones* relative a Maccagnano, *redactae* o *reportatae*, ai fol. 196ra, 197r (fra a et b): ... *et secundum dominum Machbanianum de Açoquidis legum doctorem eminentissimum hic dic...*, 197rb, 197va, 198rb, 198va, 199ra, 201ra.

possiamo pensare a Odofredo o a Cino da Pistoia; e qui non può darci segnale di impaccio la rigida distinzione scolastica fra glossatori e commentatori, perché sul punto ci siamo intesi. Di *lecturae reportatae* ve ne sono tante, a cominciare dal sec. XII, certamente da Azzone documentato dall'allievo Alessandro da Sant'Egidio. Fra Duecento e Trecento, tuttavia, si specificano le modalità del fare lezione e manifestano peculiarità ricorrenti le tracce scritte delle *lecturae*: i giuristi spiegano i testi delle leggi *per viam additionum* – e adopero qui un'espressione ch'è di Tommaso Diplovataccio³² – e aggiungono qualcosa di proprio all'illustrazione del testo legislativo e ad arricchimento dell'apparato di corredo utilizzato: vi è chi ha la prevalente preoccupazione di prospettare casi della vita che sono pensati come analoghi a quelli della legge, e aggiunge quindi ai *casus legum* soprattutto problemi affrontati in consulenze professionali (*consilia*) o in dibattiti scolastici (temi di *quaestiones*, in *schola* o *publice disputatae*); vi è chi spazia invece in una varietà di direzioni, con osservazioni che riguardano la forma, la sostanza, la ricostruzione e l'esposizione della fattispecie (del *casus legis*), e con citazioni di leggi, con ricordi, a riassunto, di opinioni già espresse, da condividere o da confutare e respingere, o con segnalazione di consolidate *dissensiones dominorum*³³.

Si va intanto definendo una più complessa pratica della *lectura*, e la documentazione superstite ne è il corpo e lo specchio. Chi possiede un libro ne utilizza tutte le potenzialità: quelle della legge giustiniana, an-

³² V, sopra, note 25 e 26.

³³ Esempi recentemente studiati sono in C.E. Tavilla, "Additiones" di Simone da San Giorgio al "Digestum Vetus", in «Quaderni Catanesi», 11 (1984), pp. 251-270; Id., *Orientamenti dell'insegnamento giuridico a Bologna nel secolo XIV. Ancora sul ms. Vaticano, Vat. lat. 1411*, *Ibidem*, 14 (1985), pp. 455-490; Id., *Tracce dell'insegnamento...* cit. (v. sopra, n. 29), pp. 213-224; F. Martino, *Una "ignota" lettura toscana di Benedetto d'Isernia. Nuove indagini sul manoscritto Laurenziano, Plut. 6 sin. 3*, in «Quaderni Catanesi» 14 (1985), pp. 433-453; Id., "Lecturae per viam additionum" nel ms. 317 della Biblioteca Capitolare di Lucca, in «Quellen und Forschungen», 67 (1987), pp. 462-476; E. Giovinazzo, *Un documento dell'insegnamento del diritto nel Mezzogiorno francese. Il manoscritto Basel, Universitätsbibliothek, C.I. 2*, in «Quaderni Catanesi», 15 (1986), pp. 225-237; L. Sorrenti, *Tra "lecturae" e "quaestiones" in un esemplare del "Codex". Il manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare, 322*, *Ibidem*, 17 (1987), pp. 103-133.

zitutto, e quelle dell'apparato di corredo che si trova sul margine. Ma al contempo – ed è ovvio – utilizza anche le *adnotationes* che qualcuno (un professore, uno studente, chi comunque ha avuto il possesso del libro per qualche tempo e per un suo uso) ha trascritto sui margini, o nelle interlinee, a complemento degli apparati. Chi torna ad usare il libro da altri adoperato può scegliere la via di mettere ordine fra le annotazioni marginali e di ricopiarle se ha altro codice a disposizione, e soprattutto se deve restituire il codice avuto temporaneamente in uso; ma se non ha altro codice e può adoperare il vecchio è portato a seguire le tracce delle *lecturae* precedenti specie se sono del suo maestro. Si hanno in questi casi le *lecturae* su una *lectura* precedente: e le tracce dell'attività didattica più antica servono perciò da binario per l'attività didattica più recente³⁴.

Nessuna meraviglia, dunque, se per l'intervento più tardo di un amanuense o di una penna intelligente i brani dei maestri trapassino nelle opere degli allievi: a torto si pensa sempre a fenomeni di plagio, o a indebite e torbide manipolazioni di paternità; nella realtà le sovrapposizioni possono essere state il frutto di un naturale succedersi delle *lecturae* orali e delle loro frammentarie documentazioni, e lo storico deve rendersene conto.

Ecco dunque comparire gli "strati": che non sono, come ben si vede, né solo apparati né solo reticoli, ma livelli di testimonianze interni ad apparati e a reticoli, e sarebbero rimasti per sempre, come certo lo furono per qualche tempo, apparati e reticoli essi stessi se non fossero stati coinvolti e assorbiti da "scritture" che alluvionalmente o intenzionalmente hanno assommato il nuovo all'antico, in un *continuum* che ha creato la tradizione documentale della *lectura*.

³⁴ Vi sono saggi specifici e recenti: fra i più importanti, F. Martino, *Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa e a Padova*, Catania 1984 (ed. di una *lectura super Digesto veteri*, tenuta a Pisa, alle pp. 135-270; per il rapporto con Bartolo da Sassoferrato, pp. 297-309); G. Nicolosi Grassi, "*Lecturae*" di scuola meridionale nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto Vaticano, *Arch. S. Pietro A.* 32, Catania 1984 (ed. di una *lectura* di un maestro b. (non identificato e difficilmente identificabile) nel rapporto con *additiones* di Benvenuto di Milo da Morcone).

All'interno di questa vicenda che abbiamo seguito secondo un'ipotetica linea cronologica abbiamo osservato che talvolta gli interventi sono stati dovuti al caso, o alla mano cieca dell'amanuense, talaltra ad una volontà operante secondo un disegno. In questo secondo caso abbiamo un *apparatus recollectus*. Per il momento l'esempio più chiaro è un codice di Praga, A.XVII. 10, da me studiato, che ci ha restituito un'interessante silloge di selezionate glosse di Roffredo Beneventano³⁵.

Di "reticolo", poi, parliamo per rendere evidente una differenza, che è nei codici, fra gli *apparatus* e altre serie di annotazioni che esteriormente hanno somiglianza di *apparatus* ma *apparatus* non sono. Non lo sono, perché le glosse di un *apparatus* hanno forma, numero e collocazione in una sequela perfettamente definita, mentre quelle di un reticolo sono di forma, numero e collocazione variabile: sicché nella molteplicità dei codici, quando si tratta di un *apparatus*, si troveranno le stesse glosse, ciascuna nella medesima forma, e tutte eguali nel numero (salvo scarse variabili) e tutte collocate in una sequela determinata; mentre è improbabile (salvi i rari casi di cui diremo) trovare corrispondenze letterali fra glosse che appartengono a reticoli che tuttavia possono essere similari se, per esempio, riportano la *lectura* di un anno e di un giurista.

È accaduto, però, che ogni professore ha ripetuto la *lectura* in anni diversi, e che di ciascuna *lectura* alcuni *reportatores* hanno preso appunti a parziale e personale documentazione di quanto ascoltavano a lezione, secondo scelte e capacità di comprensione che sono state sicuramente diverse. Su questo filo vogliamo proporre di distinguere, con una terminologia nuova, i reticoli didattici dai reticoli grafici. Un reticolo didattico può corrispondere ad un reticolo grafico: corrispondenza che in ogni caso è parziale, come è necessariamente parziale ogni scrittura che documenta la parola detta; ma può non corrispondere, o perché all'interno di un reticolo grafico vi sono incorporati per frammenti due o più reticoli didattici, o perché un reticolo didattico può essere stato documentato da diversi reticoli grafici: restando sempre necessaria una diagnosi per capire la stratigrafia, che è di doppia natura, perché dentro un reticolo didattico possono esservi solamente strati di precedenti reticoli didattici, per frammenti più o meno estesi; mentre dentro un reticolo grafico possono

³⁵ M. Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano...* cit. (v. sopra, n. 21).

essere confluiti o reticoli didattici successivi e differenti, o vari reticoli grafici che sono stati assorbiti nell'uniformità di una nuova unica scrittura.

Ho parlato quasi sempre al plurale. Ma non ho voluto seguire né l'uso accademico dei giuristi né l'uso "lombardo" ricordati con ironia e arguzia da Roffredo Beneventano³⁶. Qui il plurale corrisponde a soggetti attivi che vivono intense giornate di ricerca, tra Catania e Messina. Perciò consentitemi di ricordare i miei compagni d'opera. In primo luogo, per l'età e l'esperienza, Federico Martino; poi Francesco Migliorino, Lucia Sorrenti e Giuseppina Nicolosi Grassi con i giovani e giovanissimi Carmelo Elio Tavilla, Eleonora Giovanazzo, Giacomo Pace e Giuseppe Speciale.

Anche a nome loro ho esposto qui gli strumenti dell'artigiano: di qualcuno ho illustrato l'uso possibile; a qualcuno, noto, ho apportato qualche modifica; ad altri, nuovi, ho dovuto provvedere, perché ne ho avvertito l'utilità.

Di fronte vi è l'opera da compiere. La nostra generazione può solamente pensare di cominciarla. Devo perciò fermarmi a questo punto, e non solo per ragioni di tempo.

³⁶ Roffredo, gl. *meum* ad C.4.65.4.1 *circa med., de locato et conducto*. l. *et divi*. § *qui si maiorem* (Praga, Knihovna Narodního Muzea, XVII.A. 10, fol. 97vb): ... *Est etiam contra multos qui locuntur semper in plurali numero, ut faciunt doctores legum qui dicunt "nos ita dicimus et sumus in hac opinione". Est etiam contra lombardos qui dicunt "domine bene veniatis", etsi uni loquentur...*

